STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

Art 1 - Denominazione e sede dell'associazione

- È costituita l'Associazione denominata "ANIMrkhS ONLUS", Associazione
 Nazionale Italiana Sindrome Mayer Rokitansky Kuster Hauser, ai sensi del Decreto
 Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
- 2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro. Essa assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.
- 3. L'Associazione ha sede legale in Teramo, via Giuseppe Saragat n.26

Art 2 - Scopi dell'Associazione

- 1. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distibuzione, anche in forma indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 2. L'Associazione **ANIMrkhS** persegue i seguenti scopi:
- tutelare coloro che sono affetti dalla sindrome fornendo tutto il sostegno possibile;
- ottenere il riconoscimento malattia rara;
- potenziare le strutture specializzate;
- sensibilizzare gli specialisti;
- richiedere la collaborazione di società scientifiche che operano nell'interesse dei malati affetti dalla sindrome;
- intraprendere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi.

3. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 - Attività dell'Associazione

- 1. L'Associazione **ANIMrkhS**, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere:
- la prevenzione;
- la ricerca scientifica;
- il collegamento con altre associazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi;
- la realizzazione di centri ad alta specialità per la cura della sindrome.
- 2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art 4 - Requisiti di ammissione

- L'Associazione ANIMrkhS è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 2. È esclusa una partecipazione temporanea all'Associazione.

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

- 1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
- 2. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- soci fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo:
- soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative, se previste;
- soci sostenitori: coloro che, pur condividendo le finalità dell'Associazione e sottoscrivendo le quote associative, non operano nello svolgimento delle varie attività.
- 3. La quota associativa è di 5€ sia per i soci ordinari che per i sostenitori. I soci fondatori, oltre la quota associativa, si faranno carico delle spese di registrazione.
- 4. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

- 5. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.
- 6. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.
- 7. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.
- 8. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

Art 6 - Esclusione del socio

- La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
- 2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- 3. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.
- 4. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
- 5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art 7 – Risorse economiche dell'Associazione

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quota associativa;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dell'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art 8 - Organi dell'Associazione

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente
- 2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 9 – Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea è composta da almeno 2-3 aderenti all'Associazione.
- 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
- 3. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
- 4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione spedita ai singoli soci almeno TRE MESI prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
- 5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
- Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di TRE/QUATTRO deleghe.

Art 10 - L'Assemblea Ordinaria

 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in un'unica convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

- 2. L'Assemblea ordinaria:
- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 11 - L'Assemblea Straordinaria

- L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2-3 degli aderenti più il Presidente.
- 2. L'Assemblea straordinaria:
- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- 3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 12 – Il Consiglio Direttivo

- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
- 2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.
- 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno **DUE** volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio.
- 5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti

in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 13 – Il Presidente dell'Associazione

- Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
- 3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- 4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.
- 5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art 14 - Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente, se presente, deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art 15 – Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.